

Ai gentili clienti
Loro sedi

Studi di settore: in arrivo i nuovi segnalatori di anomalie che sbarrano l'accesso al nuovo istituto premiale

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che **dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2011 e seguenti, sono previste particolari agevolazioni nella conduzione dell'attività di accertamento per i contribuenti che dichiarano, anche per effetto di adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell'applicazione degli studi.** In buona sostanza, per accedere al nuovo regime premiale *dei fedelissimi* agli studi di settore occorrerà superare, indenni, i nuovi indicatori filtro. Si tratta dei **nuovi indicatori di coerenza economica necessari per l'accesso al regime premiale che segnaleranno anomalie o incoerenze riscontrabili nei modelli dati rilevanti ai fini dello studio di settore.** Questi nuovi indicatori, secondo quanto risulta dalla stampa specializzata, sono in fase di ultimazione e dovrebbero essere approvati entro la scadenza del 30 aprile prossimo. Si tratta in particolare dei seguenti: *i) assenza del valore dei beni strumentali; ii) indicatore del valore delle rimanenze finali; iii) indicatori del costo del venduto.* Fra le altre implementazioni agli studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2011 si segnalano infine: *i) l'introduzione di un apposito correttivo alla funzione di stima dell'indicatore «ricarico» per le farmacie; ii) il correttivo cosiddetto «Factory Outlet Center» per gli studi di settore del commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori (VM05U) che agirà sulla funzione di stima dello studio sulla base della distanza dell'operatore dal centro commerciale.*

Il nuovo sistema premiale dei "fedelissimi" degli studi di settore

Il decreto salva Italia ha apportato modifiche alla disciplina degli studi di settore. Pur in assenza di precise indicazioni, pare che le nuove disposizioni trovino applicazione per tutti i contribuenti soggetti agli studi di settore e non solo per coloro che fruiranno, dal 2013, del regime premiale per favorire la

trasparenza (introdotto dalla medesima norma). In particolare, le predette disposizioni sono contenute nei commi 9 e seguenti dell'art. 10 del DL, rubricato "Regime premiale per favorire la trasparenza".

Passando ad esaminare nello specifico la norma, viene disposto che, **nei confronti dei contribuenti soggetti all'accertamento basato sugli studi di settore** (art. 10 della L. 146/98), **che dichiarano, anche per effetto di adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell'applicazione degli studi:**

- ➔ **sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici** di cui agli artt. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo del DPR 600/73 e 54, comma 2 ultimo periodo del DPR 633/72;
- ➔ **sono ridotti di un anno gli ordinari termini di decadenza per l'attività di accertamento** (art. 43, comma 1 del DPR 600/73); la disposizione non si applica in caso di violazioni che comportino l'obbligo di denuncia penale per uno dei "reati fiscali" di cui al DLgs. 74/2000;
- ➔ **la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa, a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.**

Per poter beneficiare di tali misure, occorre che:

- **il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione** dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, **indicando fedelmente tutti i dati previsti;**
- sulla base dei dati indicati, **la posizione del contribuente risulti coerente con gli specifici indicatori di normalità economica previsti per lo studio di settore applicato.**

Come anticipato, tale previsione si applica con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2011 e seguenti.

OSSERVA

La funzione di questi nuovi indicatori di coerenza è, appunto, quella di effettuare un vero e proprio sbarramento fra i soggetti meritevoli di accedere al nuovo regime premiale introdotto dall'articolo 10, commi da 9 a 13, del dl 201/2011 impedendo, di contro, l'accesso a contribuenti che mostreranno anomalie nella compilazione e gestione dei modelli dati rilevanti appositamente segnalate dalle risultanze dei nuovi indici.

Gli indicatori filtro

Il nuovo regime attribuisce agli indicatori di coerenza una rilevanza che prima mai avevano avuto. Alla luce della novella legislativa, la SOSE (società per gli studi di settore) si è impegnata in una revisione degli indicatori di coerenza (non solo per gli studi di settore in evoluzione, ma per tutti gli studi) finalizzata a verificarne la correttezza. Pertanto, per accedere al nuovo regime premiale occorrerà,

quindi, superare indenni alcuni indicatori filtro ovvero, indicatori costruiti sulla scorta di quanto già sperimentato nelle annuali segnalazioni di anomalia inviate telematicamente ai contribuenti.

Il decreto sulle semplificazioni fiscali (DL n. 16/2012) è intervenuto ulteriormente a modificare la disciplina relativa agli studi di settore. Le modifiche hanno interessato, tra l'altro, i termini entro cui effettuare le integrazioni agli studi di settore (correttivi anti-crisi e indicatori di normalità economica). Sul punto, è stato inserito un ulteriore periodo all'art. 10 comma 13 del DL 201/2011, conv. L. 214/2011 (norma che aveva introdotto il regime premiale per favorire la trasparenza e previsto agevolazioni rispetto all'attività di accertamento nei confronti dei contribuenti congrui e coerenti agli studi) che, per l'annualità 2011, differisce al **30 aprile 2012 il termine entro cui devono essere pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le integrazioni agli studi di settore, vale a dire i correttivi anti-crisi e gli indicatori di normalità economica.** Secondo il DPR 195/199 (art. 1 comma 1-bis), la pubblicazione doveva, invece, essere effettuata entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in vigore.

OSSERVA

La funzione di questi nuovi indicatori di coerenza è, appunto, quella di effettuare un vero e proprio sbarramento fra i soggetti meritevoli di accedere al nuovo regime premiale introdotto dall'articolo 10, commi da 9 a 13, del dl 201/2011 impedendo, di contro, l'accesso a contribuenti che mostreranno anomalie nella compilazione e gestione dei modelli dati rilevanti appositamente segnalate dalle risultanze dei nuovi indici.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (entro il 30 aprile 2012) dei nuovi indicatori di coerenza verrà dunque reso operativo, sin da subito, il nuovo regime premiale destinato ai soggetti congrui, coerenti e fedeli agli studi di settore. Tuttavia, per il completamento dell'operazione si attende soltanto l'individuazione (tramite apposito provvedimento direttoriale, sentite le associazioni di categoria) dei settori ai quali si applicherà il predetto regime premiale

I nuovi indicatori di coerenza economica che dovrebbero essere ufficializzati nelle prossime settimane sono:

- **assenza del valore dei beni strumentali;**
- **indicatori del valore delle rimanenze finali;**
- **indicatori del costo del venduto.**

Assenza del valore dei beni strumentali

L'indicatore "assenza del valore dei beni strumentali" segnalerà la presenza di beni strumentali tra i dati strutturali dello studio di settore alla quale non corrisponde l'indicazione del corrispondente valore dei beni strumentali nei dati contabili del modello ovvero, quella particolare e frequente

situazione in cui il contribuente dichiara di utilizzare macchinari ed attrezzature ma ne omette l'indicazione del valore.

Indicatore del valore delle rimanenze finali

Per quanto concerne gli **indicatori delle scorte**, sono **due gli indicatori di coerenza che segnaleranno anomalie nella gestione delle rimanenze finali** da parte dei contribuenti:

- uno evidenzierà le **situazioni** nelle quali **le imprese indicano il valore delle rimanenze finali** relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'articolo 93 del Tuir **ma allo stesso tempo indicano un valore delle rimanenze iniziali pari a zero**;
- l'altro riguarda, invece, la situazione di **imprese dei servizi o del commercio che hanno indicato il valore delle rimanenze** di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale **che costituisce una circostanza assolutamente estranea al loro settore di appartenenza**.

OSSERVA

Queste metodologie di compilazione del prospetto dati dello studio di settore verranno dunque segnalate come vere e proprie incoerenze nella gestione delle rimanenze finali dalle quali è possibile presumere una errata compilazione dei modelli che costituirà una causa ostativa all'accesso al nuovo regime premiale sopra ricordato.

Indicatore del costo del venduto

Tre sono gli indicatori filtro dedicati esplicitamente alla **determinazione del costo del venduto aziendale**:

- il primo indicatore segnalerà **incoerenze** delle **imprese** appartenenti al settore del **commercio e dei servizi che hanno indicato nello studio di settore un valore negativo del costo del venduto comprensivo del costo per la produzione dei servizi**;
- il secondo indicatore segnalerà, invece, le **incoerenze** delle **imprese che indicano un valore negativo del costo del venduto relativamente a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso**;
- il terzo indicatore evidenzierà, infine, **situazioni nelle quali per tali prodotti verrà indicato un valore del costo del venduto superiore al valore dei ricavi conseguiti**.

OSSERVA

Anche in questi casi i nuovi indicatori daranno evidenza a situazioni di non corretta gestione dei modelli dati rilevanti ai fini degli studi di settore impedendo l'accesso al nuovo regime premiale.

Altre novità

Tra le altre implementazioni agli studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2011 si segnalano, infine, **l'introduzione di un apposito correttivo alla funzione di stima dell'indicatore «ricarico» per le farmacie**, resosi necessario per tenere in debito conto degli effetti sul settore delle disposizioni contenute nel comma 6 dell'articolo 11 del dl 78/2010 nonché il **correttivo** cosiddetto **«Factory Outlet Center» per gli studi di settore del commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori (VM05U) che agirà sulla funzione di stima dello studio sulla base della distanza dell'operatore dal centro commerciale.**

I nuovi indicatori filtro di prossima emanazione

Assenza valore beni strumentali	Presenza di beni strumentali nei dati strutturali e assenza di valore degli stessi nei dati contabili dello studio
Indicatori delle scorte	Imprese che indicano il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata pluriennale, ma indicano zero alle rimanenze iniziali
	Imprese dei servizi o del commercio che indicano il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata pluriennale
Indicatori del costo del venduto	Imprese dei servizi e commercio che indicano un valore negativo al costo del venduto comprensivo del costo per la produzione dei servizi
	Imprese che indicano un valore negativo al costo del venduto per prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso
	Imprese che indicano il costo del venduto di beni soggetti ad aggio o ricavo fisso, superiore al valore dei ricavi

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO